

STATUTO “asd ALABARDA BIKE TEAM”

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

La costituita Associazione Sportiva Dilettantistica ALABARDA BIKE TEAM ha sede legale in TRIESTE, VIA DI SERVOLA N. 78, CAP 34146.

E-mail: info@alabardabiketrieste.com

PEC: alabardabiketeam@pec.it

Tel.: 3472114139

Indirizzo WEB: www.alabardabiketrieste.com

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, culturali secondo le norme deliberate dall'asd ALABARDA BIKE TEAM (che d'ora innanzi sarà identificata con l'acronimo ABT) e dagli Organi Federali competenti.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale intesa come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione di affiliazione.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della

dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda scritta. La stessa sarà valutata dal Consiglio Direttivo la cui decisione sarà insindacabile. La domanda di ammissione deve essere completa di tutti i dati anagrafici richiesti, di fotografia formato tessera, di valido certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso un solo appello entro 30 giorni. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il socio acconsente al trattamento dei dati personali, delle immagini e di eventuali filmati ai fini istituzionali e dell'attività sportiva / ciclistica. Il socio riceve copia dello statuto e di eventuali regolamenti. L'adesione di eventuali minorenni sarà valutata dal consiglio direttivo quando se ne dovesse presentare la necessità.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. mancata consegna del certificato medico di idoneità all'attività sportiva/agonistica anche se in possesso di valido tesseramento Federale;
- d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera d., assunto dal consiglio direttivo;
- f. partecipazione, anche a livello personale, a qualsiasi tipologia di manifestazione, agonistica e non, sia in Italia che al di fuori di essa senza il previsto valido certificato medico agonistico. In tale contesto di mancanza del certificato medico agonistico il socio sarà radiato dalla ABT e dalla Federazione anche se in possesso di valido tesserino federale.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso All'assemblea Straordinaria.

In tale eventualità l'efficacia del provvedimento di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea Straordinaria.

Il ricorso motivato dovrà essere presentato via mail all'indirizzo info@alabardabiketrieste.com entro 30 giorni dalla

comunicazione del provvedimento all'interessato via posta elettronica e whatsapp ai recapiti precedentemente indicati. Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria sul ricorso – che dovrà essere convocata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso – dovranno essere deliberate nella seduta stessa o comunque nella seduta successiva se si rende necessario acquisire ulteriori documenti istruttori. Nel ricorso l'interessato potrà chiedere di essere sentito in audizione in forma libera. La decisione dell'Assemblea Straordinaria, assunte a maggioranza dei presenti, dovranno essere comunicate all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro 3 giorni via posta elettronica e whatsapp ai recapiti precedentemente comunicati. Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria sono insindacabili. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Segretario.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il

versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica e via whatsapp. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea Ordinaria può essere richiesta anche dai soci ordinari, in regola con le quote sociali, qualora superino il 10 % degli iscritti; in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea entro 8 giorni.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica e whatsapp. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione; decisioni sui ricorsi in merito alle sanzioni disciplinari ai Soci comminate

dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato nella carica.

Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni componenti della ABT.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Nel caso di non partecipazione di un componente del Direttivo ad almeno 1/3 delle convocazioni, nell'arco di un anno, lo stesso sarà invitato dal direttivo a dimettersi; se inadempiente all'invito entro 15 giorni verrà escluso dai componenti il Direttivo. I rimanenti componenti il direttivo provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare; dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 22 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti; dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; dai contributi di enti ed associazioni; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione; dalle sponsorizzazioni.

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione di affiliazione.

Articolo 24 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione di affiliazione, con una copia del verbale.

Articolo 25 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione di affiliazione che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo.

Articolo 26 - SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- Ordinari.
 - Simpatizzanti.
- a) Sono Soci Ordinari i soci in regola con il pagamento della quota annuale stabilita che svolgono attività ciclistica

amatoriale e che, pertanto, saranno iscritti all'Associazione d'affiliazione. La loro nomina sarà ratificata dal Consiglio Direttivo. Per partecipare a qualunque manifestazione ufficiale (ad es. gran fondo, randoneè, ecc.) i Soci Ordinari dovranno necessariamente essere in possesso, esibendolo al Consiglio Direttivo, del certificato medico sportivo "agonistico" in corso di validità.

- b) Sono Soci Simpatizzanti coloro che, per il solo piacere di condividere l'attività ed il gruppo, prestano la loro collaborazione. Diventano tali con il pagamento della quota prevista e con la ratifica del Consiglio Direttivo. Sono esenti dal presentare il certificato medico.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione Alle assemblee sociali, mentre hanno diritto di voto i soli Soci Ordinari. Tutti i Soci hanno la possibilità di versare liberamente, ulteriori, quote anche quando queste non sono richieste. I versamenti effettuati, quando non richiesti, non danno alcun diritto ulteriore, non danno titolo a rimborso o rivalutazione.

Articolo 27 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi, contestualmente verrà meno anche l'iscrizione dall'elenco della federazione:

- a. per dimissioni da comunicarsi anche verbalmente e restituzione della tessera federale qualora sia ancora in corso di validità;
- b. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di espulsione;
- d. per ritardato pagamento;
- e. per morte;

Articolo 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione di affiliazione e in subordine le norme del Codice Civile.

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Trieste il ___ luglio 2020 con il n. ___.